

SCUOLA DI I E II GRADO

1. Qual è la normativa di riferimento che stabilisce i criteri per l'ammissione degli allievi alla classe successiva?

Scuola di I grado:

[Legge n.169/2008](#) art. 3/3

“...sono ammessi alla classe successiva [...] gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

Scuola di II grado:

Art.4/5 [DPR n. 122/2009](#)

“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.”

Comma 6:

“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie”

2. Qual è la normativa di riferimento che stabilisce i criteri per l'ammissione degli allievi agli esami di Stato?

Scuola di I grado

L'art. 3/2 del [DPR n. 122/2009](#) :

“L'ammissione all'esame di Stato [...] è disposta [...] nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.”

Scuola di II grado

Art. 6/1 del [DPR n. 122/2009](#)

“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato”.

3. In base a quale normativa si può assegnare un voto insufficiente in comportamento? E ciò, quando avviene, cosa comporta?

L'art. 7, commi 2 e 3 del [DPR n. 122/2009](#) :

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei

comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”.

A questi riferimenti normativi si aggiungono i regolamenti interni di istituto che possono prevedere, in base all'autonomia, l'irrogazione di sanzioni disciplinari non tipizzate dalla normativa citata. L'insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie.

4. Si può non ammettere alla classe successiva o all'esame un allievo che ha raggiunto un determinato numero di assenze?

Scuola di I grado

Art 11/1 [decreto legislativo n. 59 del 2004](#) :

“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

Scuola di II grado

Art. 14/7 del [DPR n. 122/2009](#) :

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Le assenze vanno calcolate in base a tre quarti dell'orario annuale personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza.

La norma infatti stabilisce che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno allievo.

Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Tra le “ motivate deroghe in casi eccezionali ” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

Tuttavia “ a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa ”.

Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il

raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell'orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari.

5. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può assegnare ad un allievo il “non classificato” con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame ?

Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella [C.M. n. 139/1999](#):

- **Domanda:** “Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato?”

Risposta: Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.

- **Domanda:** “Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?”

Risposta: “Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato”.

Anche se le F.A.Q. sono del '99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull'allievo. Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di classe può assegnare all'allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

6. Nel caso degli allievi disabili si può considerare determinante il parere dei genitori o del GLH ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame?

Il parere dei genitori dell'allievo o del GLH non possono in nessun caso essere determinanti. La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente.

Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH.

Riportiamo a questo proposito un interessante passo della nota [Prot. n. 1075/C27](#) dell'USR della Liguria del 21.2.2011 che ha per oggetto “La continuità educativa a favore degli alunni disabili”:

“...Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico.

Analogamente deve essere posta attenzione alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell'alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.

L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l'alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso. La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza.”

7. Un allievo disabile quante volte può ripetere una stessa classe?

L'art. 316 comma 1 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) stabilisce che il Ministero provvede altresì “a garantire

la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”.

È di rigore una considerazione:

Dal momento che il percorso scolastico dell'alunno portatore di handicap, come da norma sopra riportata, consente la frequenza scolastica fino a diciotto anni per il completamento della scuola dell'obbligo ammettendo anche una terza ripetenza, non possiamo escludere che in casi particolari il Collegio docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e acquisito anche il consenso dei genitori, possa deliberare, motivando ovviamente la decisione con lo scopo di favorire il completamento della scuola dell'obbligo dell'allievo in questione, la frequenza per la quarta volta della stessa classe.

8. Può il “voto di consiglio” modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza?

La **FGU Gilda** afferma:

“Sì. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Nell'ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della [legge 241/90](#) e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione”.

Riportiamo l'iter che in questi casi bisognerebbe seguire (a cura dall'**Associazione Nazionale Presidi**):

“Tutte le valutazioni assegnate agli scrutini vanno motivate. Infatti le modalità operative da tenere in sede di scrutinio continuano ad essere le seguenti: ai sensi dell'art. 79 del [R.D. 653 del 4 maggio 1925](#), “i voti si assegnano, su proposta dei professori, in base ad un giudizio brevemente motivato

desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”.

Laddove dunque in sede di scrutinio, sulla base dei voti proposti dai singoli docenti, ricorrano le condizioni, in riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio docenti e adottati dal Consiglio di classe, per esaminare l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione.

In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.

Della ammissione, come solitamente si dice, “per voto di Consiglio” dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta di scrutinio, come pure dovranno essere riportate le motivazioni adottate a sostegno della deliberazione nonché i nominativi dei docenti favorevoli e contrari.

Se invece il numero delle insufficienze proposte è limitato, il presidente del Consiglio può più semplicemente verificare se il Consiglio è d'accordo sull'ammissione: ove non vi sia dissenso, all'unanimità sarà deliberata l'ammissione con conseguente alzamento dei voti insufficienti a sei e annotazione nel verbale.

Circa l'eventuale menzione della delibera di ammissione per decisione consiliare, si ritiene che sia sufficiente che nella presentazione si faccia cenno alle carenze ancora presenti nella sua preparazione in alcune discipline, senza necessità di riportare l'esito della votazione relativa alla sua ammissione".

9. In caso di deliberazione da assumere a maggioranza ci si può astenere dal voto?

No.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un Collegio perfetto, quindi l'astensione non è consentita, in quanto si tratterebbe di una mancanza ai doveri d'ufficio.

Pertanto tutti i docenti, compreso il Presidente, devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

10. Il Presidente del Consiglio di classe vota due volte?

Non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Es.: consiglio di classe con 8 docenti membri.

Il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare la promozione o meno di un alunno. Il risultato della votazione è di parità: 4 voti per il sì e 4 voti per il no.

Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso;

Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno non è promosso.